

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMICH, CIOCCHETTI, AMORESE, GIOVINE, IAIA, LONGI,
SCHIANO DI VISCONTI, ZURZOLO, MULÈ**

Introduzione delle tecniche di primo soccorso per il supporto alle funzioni vitali di base e la defibrillazione nell'ambito della formazione iniziale e periodica del personale delle Forze di polizia e dei corpi di polizia locale

Presentata il 20 settembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le manovre di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support and Defibrillation* – *BLSD*) sono pratiche ben codificate, che vengono eseguite per fornire un'assistenza immediata a chi si trovi in una situazione di emergenza medica, in conseguenza di un improvviso evento dannoso per la salute, quale potrebbe essere un malore o un trauma.

Queste manovre, se eseguite correttamente, consentono di mantenere in vita il paziente, stabilizzandone le condizioni e prevenendo ulteriori danni o aggravamenti, in attesa dell'intervento di soccorso garantito istituzionalmente, in tutto il territorio nazionale, dai servizi di emergenza territoriali.

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di emergenze in cui la tempestività del trattamento è dirimente per la sopravvivenza del paziente o per l'evoluzione delle sue successive condizioni psico-fisiche.

Si tratta, a ben vedere, di emergenze che devono essere gestite nell'immediatezza da chiunque si trovi vicino alla persona in difficoltà, in modo tale da non arrecarle ulteriore danno, agendo con prontezza ed efficacia: non di rado la possibilità di ricevere un aiuto immediato può fare la differenza tra la vita e la morte.

I fattori che incidono positivamente sulle possibilità di sopravvivenza dei pazienti colpiti da malore improvviso o vittime di traumi sono strettamente connesse alla celerità dell'intervento, al ritmo sottostante e

al successivo trattamento. Ciò significa che l'avvio precoce delle manovre di rianimazione è fondamentale per salvare la vita di una persona.

Secondo una stima pubblicata nel 2023 nel sito *internet* della Fondazione Veronesi, «ogni anno in Europa si verificano circa 400.000 arresti cardiaci, di cui 60.000 in Italia. Purtroppo si stima che solo nel 58 per cento dei casi chi assiste intervenga con le manovre salvavita, ovvero massaggio cardiaco e ventilazioni, e nel 28 per cento dei casi con il defibrillatore». Secondo dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, oltre il 41 per cento dei decessi è dovuto a patologie cardiovascolari, mentre le morti cardiache improvvise, in cui il decesso insorge entro un'ora dall'evidenza dei sintomi, colpiscono ogni anno tra 45.000 e 60.000 italiani.

Accade spesso che colui il quale rilevi la presenza di una persona in difficoltà, oltre a rivolgersi direttamente al servizio di soccorso garantito istituzionalmente, chieda l'intervento di personale delle Forze di polizia.

Gli agenti dei corpi di polizia locale, gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri sono spesso tra i primi che, insieme con le persone che ne hanno invocato l'intervento, intervengono in soccorso di un soggetto in difficoltà, in attesa dell'arrivo del personale sanitario. L'arco di tempo che intercorre tra l'arrivo del personale di polizia e l'intervento dei soccorritori istituzionali può essere cruciale per la sopravvivenza del paziente e per evitare l'insorgere successivo di danni cerebrali permanenti.

Il corso BLSD è un programma di formazione di base che illustra le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore automatico esterno su persone adulte.

Con la presente proposta di legge si intende dotare il personale delle Forze di polizia e gli operatori della polizia locale — con particolare riguardo a chi svolge ser-

vizio in strada — delle necessarie conoscenze di primo soccorso per il supporto alle funzioni vitali di base e la defibrillazione, attraverso lo svolgimento di corsi appositi, nell'ambito della formazione iniziale e periodica prevista per il medesimo personale, che consentano agli stessi di apprendere le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'uso corretto del defibrillatore automatico esterno.

Si rileva, inoltre, l'utilità della presente norma anche alla luce del dettato dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 120, il quale garantisce l'applicazione della circostanza esimente dello stato di necessità, prevista dall'articolo 54 del codice penale, in favore di chi, pur non essendo in possesso dei requisiti di formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, «nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare».

La presente proposta di legge consta di tre articoli. L'articolo 1 dispone l'introduzione di corsi per il conseguimento e l'aggiornamento della certificazione BLSD nella formazione iniziale e periodica del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei corpi di polizia locale. Si prevede a tale fine che detti corsi siano organizzati dalle scuole, dagli istituti e dai centri di formazione delle Forze di polizia nonché dalle questure, dai comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dalle amministrazioni comunali e provinciali o dai comandi dei corpi di polizia locale, per il personale da essi rispettivamente dipendente. L'articolo 2 disciplina la stipulazione delle convenzioni necessarie per il rilascio delle certificazioni BLSD. L'articolo 3 demanda a decreti dei competenti Ministri l'adozione delle ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione di corsi per il conseguimento della certificazione BLSD nella formazione iniziale e periodica del personale delle Forze di polizia e dei corpi di polizia locale)

1. La formazione iniziale e periodica del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza nonché dei corpi di polizia locale, svolta secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, è integrata mediante lo svolgimento di corsi per il conseguimento e l'aggiornamento della certificazione sulle tecniche di primo soccorso per il supporto alle funzioni vitali di base e la defibrillazione (*Basic Life Support and Defibrillation* – BLSD).

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dalle scuole, dagli istituti e dai centri di formazione delle Forze di polizia indicate nel medesimo comma nonché dalle questure, dai comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dalle amministrazioni comunali e provinciali o dai comandi dei corpi di polizia locale, per il personale da essi rispettivamente dipendente.

3. Gli enti, gli organi e i comandi indicati al comma 2 possono organizzare, mediante convenzioni tra essi stipulate, lo svolgimento in comune dei corsi di cui al comma 1 per il rispettivo personale. Le convenzioni di cui al primo periodo disciplinano la ripartizione degli oneri tra i soggetti che ne sono parte, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Convenzioni per il rilascio delle certificazioni BLSD)

1. Ai fini del conseguimento della certificazione di cui all'articolo 1, gli enti, gli organi e i comandi indicati al comma 2 del

medesimo articolo 1 possono stipulare convenzioni con soggetti o enti riconosciuti o accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'accordo sul documento di «Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 30 luglio 2015 (Rep. atti n. 127/CSR), e nel decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreti del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, i termini e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

